

membro interessato deve essere ritirato anteriormente al 1° gennaio 1993.

Dopo aver ricevuto l'elenco previsto al quarto comma presentato da uno Stato membro, la Commissione dispone di un termine di due mesi per esaminare detto elenco e sottoporlo, se del caso dopo modifica, al comitato veterinario permanente che si pronuncia secondo la procedura prevista all'articolo 6.

3. L'elenco degli stabilimenti che godono di una deroga è pubblicato dalla Commissione.

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1992, il testo dell'articolo 2 della direttiva 88/409/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni ⁽¹⁾, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1996, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutte le carni fresche prodotte nei rispettivi territori per esservi commercializzate siano ottenute in uno stabilimento riconosciuto, conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE.»

Articolo 4

Fino al 31 dicembre 1997, la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere, nelle zone svantaggiate a scarsa densità di popolazione da stabilire in base alla procedura prevista all'articolo 6, la macellazione di ovini e caprini effettuata, fra il 15 febbraio e il 15 maggio, in locali che non soddisfano i requisiti degli allegati I e II della direttiva 64/433/CEE ed a derogare per quanto riguarda il requisito relativo all'acqua calda alle disposizioni dell'allegato II, punto 2 a) della direttiva precitata.

La Repubblica ellenica provvederà affinché le carni ottenute in base a tale deroga possano essere immesse sul mercato soltanto in Grecia e dopo essere state sottoposte ad ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale e

munite del marchio previsto all'articolo 4, paragrafo A, punto 3) della direttiva 64/433/CEE.

Il Consiglio procede ad un riesame del presente articolo, sulla base di una relazione della Commissione corredata di eventuali proposte su cui delibererà a maggioranza qualificata.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania può, secondo la procedura prevista all'articolo 6, ottenere un termine supplementare per gli stabilimenti situati nei Länder dell'ex Repubblica democratica tedesca, nell'ambito dei piani di ristrutturazione in corso.

Articolo 6

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, si applicano le regole stabilite all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 2 il 1° gennaio 1992 e alle altre disposizioni della presente direttiva il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN DEN BROEK

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 28.